

Trib. Lamezia Terme, sez. civ., decreto 12 giugno 2012 (Pres. P. Spadaro)

**AUTOCERTIFICAZIONE – D.P.R. 445/2000 – UTILIZZO NELLE PROCEDURE GIURISDIZIONALI, ANCHE DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE**

*La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, così come l'autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo viceversa priva di efficacia in sede giurisdizionale (v. circolare n. 5 del 23 maggio 2012, del Ministero della Pubblica Amministrazione e la semplificazione). Tale principio è applicabile anche alla materia della volontaria giurisdizione.*

Omissis

Il Presidente,

letto il ricorso depositato dalla R s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al fine di ottenere l'iscrizione nell'apposito registro di questo Tribunale del periodico denominato "...

visti gli atti;

vista la documentazione depositata;

rilevato che, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:

- 1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione;
- 2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli artt. 3 e 4 della citata legge (vale a dire la cittadinanza italiana e il possesso dei requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali del proprietario e del direttore responsabile);
- 3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale;
- 4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una persona giuridica;

atteso che la ricorrente ha prodotto delle autocertificazioni al fine di dimostrare la sussistenza dei presupposti indicati ai precedenti numeri 2 e 3;

rilevato, tuttavia, che secondo l'indirizzo consolidato della Suprema Corte (cfr, tra le più recenti, Cass. 21 marzo 2012, n. 4532), "la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, così come l'autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo viceversa priva di efficacia in sede giurisdizionale";

rilevato, altresì, che la recentissima circolare n. 5 del 23 maggio 2012, del Ministero della Pubblica Amministrazione e la semplificazione ha chiarito che tra le "pubbliche amministrazioni" cui si riferisce l'art. 40 d.P.R. 445/2000 "non sono certamente annoverabili gli uffici giudiziari quando esercitano attività giurisdizionale";

considerato tale principio applicabile anche alla materia della volontaria giurisdizione;

ritenuto, quindi, di dover invitare la ricorrente a integrare la documentazione offerta;

P.Q.M.

INVITA parte ricorrente ad integrare la produzione offerta, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con il deposito di documenti non autocertificati che comprovino il possesso della cittadinanza italiana e dei requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali del proprietario e del direttore responsabile della testata di cui è richiesta l'iscrizione nonché di documentazione attestante l'iscrizione nell'albo dei giornalisti di S

MANDA alla cancelleria per le comunicazioni.

Lamezia Terme, 12 giugno 2012

Il Presidente f.f.

dott. Giuseppe Spadaro